



Investiamo nel futuro dal 1837

Standard di Compliance

Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

Codifica documento: ITH-STC-075-R02

Data emissione: 27/07/2026

Macro-Processo: Compliance

Processo: Compliance Market Abuse

Sottoprocesso: Gestione registri delle persone con accesso a informazioni privilegiate

Redatto	CORAFF			
Verificato	ORG&HROP	IGLEGAL	QUAL	COMPLA
Approvato	AD			
Elementi di Compliance	231	CDA	COMPL	

Storico delle revisioni

- Rev. 02: Aggiornamento per adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291,
- Rev. 01 (22-02-2023) - Motivazioni della revisione: il documento è stato modificato, fra l'altro, al fine di prevedere l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti.
- Rev. 00 (13-12-2018)

Il presente documento abroga e sostituisce:

- ITH-STC-070 “Market Abuse”, emessa da AFFSOC con decorrenza 12/01/2018, per la parte di competenza.

La intranet aziendale costituisce la fonte ufficiale dei documenti in vigore. In caso di utilizzo di documenti stampati, è sempre necessario verificarne l'aggiornamento con l'originale in vigore sulla intranet aziendale.

La Società, laddove ne ricorrano i presupposti, è tenuta al rispetto della normativa unbundling in tutte le sue declinazioni. In particolare, è soggetta agli obblighi di separazione contabile e la gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche normative.

INDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
1. OBBLIGHI RELATIVI AL RIL E ISTITUZIONE DEL RIL.....	5
2. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO INSIDER	5
3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER	6
4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RIL E DEL REGISTRO INSIDER	7
5. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL RIL E NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI	8
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	9
8. ELENCO ALLEGATI	10
9. FUNZIONI COINVOLTE.....	10

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Standard di Compliance (la “**Procedura**”), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (Market Abuse Regulation – di seguito, “**MAR**”);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione Europea del 12 giugno 2026 (l’“**ITS 1291**”);
- le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

PREMESSA

La Procedura è adottata da Italgas S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”), quale società emittente (i) azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) obbligazioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati dell’Unione Europea, in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 18 MAR¹ e nell’ITS 1291, nonché delle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida, finalizzate a incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (entrambe come *infra* definite) e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico.

In particolare, la Procedura regola l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento da parte della Società del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (come *infra* definite) (il “**RIL**”), nonché del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) (il “**Registro Insider**”). La tenuta e l’aggiornamento del RIL e del Registro Insider sono curate dal/la Responsabile Corporate Affairs della Società (il “**Soggetto Preposto**”).

Per “*informazione rilevante*” si intende la singola informazione che rientra nei tipi di informazioni che l’Emittente ritiene rilevanti e che, sempre a giudizio dell’Emittente, risulta effettivamente rilevante in quanto può – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata (l’“**Informazione Rilevante**”).

Per “*informazione privilegiata*”, si intende ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della MAR “*un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*”² (l’“**Informazione Privilegiata**”).

La gestione e la comunicazione all’esterno delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate riguardanti l’Emittente, e le società da essa controllate, è disciplinata dalla “*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*” adottata dalla Società (la “**Procedura IR e IP**”).

La Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. in data 13 dicembre 2018 unitamente alla Procedura Informazioni Privilegiate e alla “*Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*”, è stata da ultimo aggiornata in data 27 luglio 2026 ed entra in vigore con efficacia cogente dalla suddetta data. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dall’Amministratore Delegato, ovvero, se del caso, dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società.

¹ L’articolo 18 MAR stabilisce l’obbligo per gli “*emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro*” di redigere, gestire e aggiornare un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite dall’articolo 7 MAR.

² Si precisa che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, MAR un’informazione è di “carattere preciso” se “*fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso*”. Pertanto, è necessario iscrivere nel Registro Insider le persone che hanno accesso a un’Informazione Privilegiata relativa sia a eventi o complessi di circostanze già verificatisi, sia a eventi o complessi di circostanze che si può ragionevolmente ritenere possano prodursi o realizzarsi, il tutto come meglio precisato nella Procedura IR e IP.

I. OBBLIGHI RELATIVI AL RIL E ISTITUZIONE DEL RIL

- I.1 Ai sensi di quanto raccomandato dalle Linee Guida, Italgas:
- (a) redige il RIL;
 - (b) aggiorna tempestivamente il RIL ai sensi dell'articolo 4 della presente Procedura.
- I.2 Il Soggetto Preposto è responsabile della corretta tenuta del RIL³.
- I.3 Devono essere iscritti nel RIL tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti.
- I.4 Il RIL è istituito dalla Società su un supporto elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del RIL. La Società assicura che il RIL sia redatto utilizzando un formato elettronico conforme a quello adottato ai sensi del successivo articolo 3.3 per la tenuta del Registro Insider.
- I.5 L'Emittente provvede a che il RIL sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante. Una nuova sezione del RIL è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Rilevante e riporta soltanto i dati delle persone che hanno accesso all'Informazione Rilevante contemplata in quella specifica sezione.
- I.6 I soggetti da iscrivere nel RIL (i "**Soggetti Iscritti RIL**"), ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dall'Amministratore Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti, come individuate nella Procedura IR e IP, e coinvolte, a vario titolo, nella trattazione della specifica Informazione Rilevante. Il Soggetto Preposto procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nel RIL secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 4 della Procedura. Resta in ogni caso inteso che sono iscritti nel RIL i soggetti appartenenti alle funzioni o unità organizzative individuate dall'Emittente (i.e. le c.d. "Funzioni Competenti" di cui alla Procedura IR e IP) e coinvolti, a vario titolo, nella trattazione della specifica Informazione Rilevante⁴.
- I.7 I Soggetti Iscritti RIL devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza, quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo e/o altre persone esterne che (i) hanno accesso ad un'Informazione Rilevante e che, pertanto, sono da iscrivere nella RIL, ovvero (ii) hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Rilevante e che, pertanto, sono da rimuovere dal RIL.
- I.8 I Soggetti Iscritti RIL comunicano, ai sensi del successivo articolo 4.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo I.7 al Soggetto Preposto, il quale, accertato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nella RIL, procede al tempestivo aggiornamento del RIL medesima in conformità al precedente articolo I.6.

2. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO INSIDER

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo I, MAR, la Società:
- (a) redige il Registro Insider;
 - (b) aggiorna tempestivamente il Registro Insider ai sensi dell'articolo 4 della presente Procedura; e
 - (c) trasmette il Registro Insider all'Autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.
- 2.2 Devono essere iscritti nel Registro Insider tutti coloro: (i) che hanno accesso a Informazioni Privilegiate; (ii) con i quali la Società ha un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) o che comunque svolgano determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito).

³ Paragrafo 3.3.3 delle Linee Guida.

⁴ Paragrafo 3.3.2 delle Linee Guida

3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER

3.1 La Società istituisce il Registro Insider in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 MAR e dall'ITS 1291, nonché tenuto conto delle Linee Guida.

3.2 L'Emittente provvede a che il Registro Insider sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata⁵ (la "**Sezione Singola**").

Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro Insider. Ciascuna Sezione Singola del Registro Insider riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima. Nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che si sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, il Soggetto Preposto provvede altresì alla tempestiva chiusura della sezione di riferimento del RIL.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 3.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro Insider, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dall'Amministratore Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti, come individuate nella Procedura IR e IP, e coinvolte, a vario titolo, nella trattazione della specifica Informazione Privilegiata. Il Soggetto Preposto procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro Insider secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 4 della Procedura. Resta inteso che, nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che si sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, saranno inizialmente iscritte nella Sezione Singola del Registro Insider le persone iscritte nel RIL, che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata⁶.

3.3 La Società redige e aggiorna il Registro Insider in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato I dell'ITS 1291, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "I" alla presente Procedura.

3.4 La Società ha istituito una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), nella quale sono inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti Registro Insider**"). I Soggetti Iscritti Registro Insider congiuntamente ai Soggetti Iscritti RIL sono di seguito definiti i "**Soggetti Iscritti**". Tale sezione viene redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell'Allegato I dell'ITS 1291, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "2" alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro Insider.

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente i soggetti che rivestono nella Società le cariche e le funzioni di Amministratore Delegato, CFO e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché il relativo personale di segreteria.

Eventuali ulteriori Titolari di Accesso Permanente da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di urgenza, dall'Amministratore Delegato, con il supporto del Soggetto Preposto. I nominativi dei Titolari di Accesso Permanente da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro Insider secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 4 della Procedura.

3.5 I Soggetti Iscritti Registro Insider devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza:

⁵ A mero titolo esemplificativo, sarà costituita un'apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento aziendale o finanziario o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.

⁶ Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida.

- (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, hanno accesso a Informazioni Privilegiate, e
- (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, advisor, etc.) che (i) hanno accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Singola del Registro Insider, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Singola del Registro Insider.

Con riguardo a soggetti terzi aventi un rapporto di collaborazione con la Società, di cui alla precedente lettera (b) che siano società, associazioni o altri enti, devono essere iscritte nel Registro le persone fisiche di detta società, associazione o altro ente che, secondo le evidenze della Società, hanno accesso all'Informazione Privilegiata di volta in volta rilevante. Qualora alla Società risulti che una o più delle suddette persone fisiche abbiano cessato di avere accesso a un'Informazione Privilegiata, tali persone fisiche dovranno essere rimosse dalla relativa Sezione Singola del Registro Insider.

- 3.6** I Soggetti Iscritti Registro Insider comunicano, ai sensi del successivo articolo 4.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3.5 al Soggetto Preposto, il quale, accertato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro Insider, procede al tempestivo aggiornamento del Registro Insider medesimo in conformità al precedente articolo 3.2.

4. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL RIL E DEL REGISTRO INSIDER

- 4.1** Fermo quanto previsto dall'articolo 1.2 della Procedura, il Soggetto Preposto cura – anche avvalendosi di provider esterni – la tenuta del RIL e del Registro Insider, provvedendo alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti su indicazione dell'Amministratore Delegato o sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni Competenti e/o dai Soggetti Iscritti, nonché il monitoraggio dei Soggetti Iscritti.

Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

- 4.2** Il RIL e il Registro Insider devono essere aggiornati tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- (a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto;
 - (b) vi è una nuova persona che deve essere iscritta nel RIL o nel Registro Insider in quanto ha accesso, a seconda del caso, a un'Informazione Rilevante o a un'Informazione Privilegiata;
 - (c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso, a seconda del caso, all'Informazione Rilevante o a all'Informazione Privilegiata.

Ciascun aggiornamento del RIL o del Registro Insider indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

- 4.3** I dati relativi ai Soggetti Iscritti sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 4.4** Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni, a seconda del caso, nel RIL ovvero nella Sezione Singola del Registro Insider, ovvero alla loro rimozione, sono inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteria@societaria@italgas.it e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento, a seconda del caso, del RIL o del Registro Insider ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute, a seconda del caso, nel RIL o nel Registro Insider. Ove il Soggetto

Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

- 4.5** L'iscrizione nel RIL e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto – eventualmente anche per tramite di un provider esterno – all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti RIL o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica) apposita comunicazione (la **“Lettera di Trasmissione RIL”**), mediante la quale viene, tra l'altro, fornita informativa agli stessi in merito: (i) all'avvenuta iscrizione nel RIL, nonché (ii) alla necessità di garantire la riservatezza dell'Informazione Rilevante e al rispetto delle disposizioni della Procedura IR e IP e della presente Procedura. Alla Lettera di Trasmissione RIL (redatta in conformità all'Allegato “3” della presente Procedura) sarà allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali (ove non già trasmessa al singolo Soggetto Iscritto RIL). I Soggetti Iscritti RIL sono tenuti a fornire al Soggetto Preposto via posta elettronica i dati riportati in dettaglio nell'articolo 5.1 della Procedura non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della Lettera di Trasmissione RIL. In caso di aggiornamento dei dati inseriti nel RIL ovvero di cancellazione dalla RIL, il Soggetto Preposto trasmette ai Soggetti Iscritti RIL, a seconda del caso, la “Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nella RIL” e la “Lettera di cancellazione dalla RIL” allegate sub “4” e “5” alla presente Procedura.
- 4.6** L'iscrizione nel Registro Insider, ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi – eventualmente anche per tramite di un provider esterno (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la **“Lettera di Trasmissione Registro Insider”**), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti Registro Insider: (i) in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro Insider (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché (ii) riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta Lettera di Trasmissione Registro Insider (redatta in conformità all'Allegato “6” della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali (ove non già trasmessa al singolo Soggetto Iscritto Registro Insider). I Soggetti Iscritti Registro Insider, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione Registro Insider, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l'informativa, mediante trasmissione della “Lettera di presa visione e accettazione” allegata sub “7” alla presente Procedura. In caso di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider ovvero di cancellazione dal Registro Insider, il Soggetto Preposto – eventualmente anche per tramite di un provider esterno – trasmette ai Soggetti Iscritti Registro Insider, a seconda del caso, la “Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider” e la “Lettera di cancellazione dal Registro Insider” allegate sub “8” e “9” alla presente Procedura.

5. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEL RIL E NEL REGISTRO E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

- 5.1** Il Soggetto Preposto iscrive, a seconda del caso, nel RIL o nel Registro Insider, le seguenti informazioni:
- (A) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata, rispettivamente, l'Informazione Rilevante ovvero l'Informazione Privilegiata;
 - (B) per ciascun Soggetto Iscritto:
 - (i) data e ora di iscrizione della persona, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso, a seconda del caso, all'Informazione Rilevante ovvero all'Informazione Privilegiata;

- (ii) identità della persona che ha accesso, a seconda del caso, all'Informazione Rilevante ovvero all'Informazione Privilegiata e, in particolare, il nome, il cognome, il numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile) il codice fiscale (se applicabile) o altrimenti la data di nascita, l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;
- (iii) società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
- (iv) motivo per cui la persona è iscritta;
- (v) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel RIL, ovvero, a seconda del caso, nel Registro Insider;
- (vi) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel RIL, ovvero, a seconda del caso, nel Registro Insider;
- (vii) cancellazione e motivo della cancellazione dal RIL, ovvero, a seconda del caso, dal Registro Insider;
- (viii) data e ora di cancellazione della persona, a seconda del caso, dal RIL o dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso, a seconda del caso, all'Informazione Rilevante ovvero all'Informazione Privilegiata.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 6.1** Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Iscritti e a rendere ai medesimi specifica informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("**Regolamento**"). Tale informativa è consegnata con le comunicazioni di cui agli articoli 4.5 e 4.6 e i Soggetti Iscritti sono tenuti a prenderne visione. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito della struttura organizzativa della Società da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal Titolare stesso, nonché da responsabili del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale e dalla normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) applicabili.
- 6.2** Con la risposta al Soggetto Preposto di cui all'articolo 4.5 ovvero con la consegna al Soggetto Preposto della comunicazione di cui all'articolo 4.6 debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto Registro Insider, si reputano validamente forniti i dati personali.

7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 7.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 7.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

8. ELENCO ALLEGATI

Allegato		Responsabile aggiornamento
1	Modello 1 dell'Allegato I dell'ITS 1291	Funzione Corporate Affairs
2	Modello 2 dell'Allegato I dell'ITS 1291	Funzione Corporate Affairs
3	Modello Lettera di Trasmissione RIL	Funzione Corporate Affairs
4	Modello Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel RIL	Funzione Corporate Affairs
5	Modello Lettera di cancellazione dal RIL	Funzione Corporate Affairs
6	Modello Lettera di Trasmissione Registro Insider	Funzione Corporate Affairs
7	Modello Lettera di presa visione e accettazione	Funzione Corporate Affairs
8	Modello Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider	Funzione Corporate Affairs
9	Modello Lettera di cancellazione dal Registro Insider	Funzione Corporate Affairs

9. FUNZIONI COINVOLTE

Funzione Citata nel presente documento	Unità Organizzativa
Funzione Corporate Affairs	Corporate Affairs (CORAFF)
Legal	IGLEGAL

ITH-STC-075-R02
Allegato 01-R00
Modello I dell'Allegato I dell'ITS 1291
Aggiornamento del 27/07/2026

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg*]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore e terzo di servizi)		Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)		Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)		Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita		

terzo di servizi)											
[testo]	[testo]		[numeri (senza spazi)]		[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserime nto nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm- gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]		[numero e/o testo o aaaa-mm- gg per la data di nascita]		

ANNEX A
TEMPLATE I, ANNEX I, ITS I29I
* * *

Description of the source of the specific inside information:

Date and time (of creation of this section of the insider list, i.e. when this inside information was identified): [yyyy-mm-dd; hh:mm UTC
(Coordinated Universal Time)]

Date and time (last update): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]

Date of transmission to the competent authority: [yyyy-mm-dd]

First name (s) of the insider (in the case of third-party service providers, the first name (s) of the natural person acting as a contact person for that third-party service provider)	Surname(s) of the insider (in the case of third-party service providers, the surname(s) of the natural person acting as a contact person for that third-party service provider)		Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)		Function and reason for being insider	Obtained (the date and time at which a person obtained access to inside information)	Ceased (the date and time at which a person ceased to have access to inside information)		National Identification Number (if applicable) or otherwise Date of Birth		

g as a conta ct perso n for that third- party servi ce provi der)											
[Text]	[Text]		[Numbers (no space)]		[Text describing role, function and reason for being on this list, including the company name and address in the case of third- party service providers]	[yyyy-mm- dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm- dd, hh:mm UTC]		[Number and/or text or yyyy-mm-dd for the date of birth]		

ITH-STC-075-R02
Allegato 02-R00
Modello 2 dell'Allegato I dell'ITS 1291
Aggiornamento del 27/07/2026

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di		Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)		Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale(s) e applicabile) o altrimenti data di nascita			

contatto per il fornitor e terzo di servizi)	contatto per il fornitore terzo di servizi)										
[testo]	[testo]		[numeri (senza spazi)]		[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserime nto nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa- mm-gg per la data di nascita]			

ANNEX B
TEMPLATE 2, ANNEX I, ITS I210
 * * *

Permanent insiders section of the insider list

Date and time (of creation of the permanent insiders section) [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]

Date and time (last update): [yyyy-mm-dd, hh:mm UTC (Coordinated Universal Time)]

Date of transmission to the competent authority: [yyyy-mm-dd]

First name(s) of the insider (in the case of third-party service providers, the first name(s) of the natural person acting as a contact person for that third-party service provider)	Surname(s) of the insider (in the case of third-party service providers, the surname(s) of the natural person acting as a contact person for that third-party service provider)		Professional telephone number(s) (work direct telephone line and work mobile numbers)		Function and reason for being insider	Obtained (the date and time when the insider obtained access to all inside information at all times)	Ceased (the date and time when the insider ceased to have access to all inside information at all times)	National Identification Number (if applicable) or otherwise Date of Birth			

[Text]	[Text]		[Numbers (no space)]		[Text describing role, function and reason for being in this section, including the company name and address in the case of third-party service providers]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[yyyy-mm-dd, hh:mm UTC]	[Number and/or text or yyyy-mm-dd for the date of birth]			
--------	--------	--	----------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	--	--	--	--

ITH-STC-075-R02
Allegato 03-R00
Modello Lettera di Trasmissione RIL
Aggiornamento del 27/07/2026

su carta intestata di Italgas S.p.A.

[Egregio Sig. [●]]
[indirizzo]
[mail]

Oggetto: Iscrizione Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti (c.d. RIL)

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti" (il "**RIL**") istituito da Italgas S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") in conformità alla "Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate" di Italgas S.p.A. (la "**Procedura**") con riferimento alla seguente informazione rilevante [●].

Al riguardo si rammenta che per "informazione rilevante" si intende la singola informazione che rientra nei tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti e che, sempre a giudizio dell'Emittente, risulta effettivamente rilevante in quanto può – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR) riprodotto in allegato alla presente, nonché alla "Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società e allegata alla presente.

Come stabilito dalla Procedura, il soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del RIL è il/la Responsabile Corporate Affairs della Società.

La invitiamo a prendere visione, in particolare, dell'articolo 1.7 della Procedura e a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.

Sarà cura della Società informarla quando sarà rimosso dal RIL e se del caso iscritto nel Registro Insider (come definito nella Procedura e secondo quanto dalla stessa previsto) con riferimento all'iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato alla presente comunicazione (*Informativa sul trattamento dei dati personali*).

Tenuto conto che l'informazione rilevante potrebbe assumere la qualifica di informazione privilegiata, La invitiamo fin da ora a prendere altresì visione della normativa, anch'essa riportata in allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*), relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla gestione delle informazioni privilegiate, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto a un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni rilevanti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.

[La preghiamo di fornire i dati riportati in dettaglio nell'articolo 5.1 della Procedura (ossia, in particolare, il nome, il cognome, il numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile) e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura, la società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società) entro non oltre **3 giorni lavorativi** dal ricevimento della presente comunicazione mediante posta elettronica al seguente indirizzo:]. [Nota: da inserire ove necessario, ossia ove non siano già disponibili i dati]

Cordiali saluti,

[luogo, data]

Italgas S.p.A.

Responsabile Corporate Affairs

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

informativa sul trattamento dei dati personali

appendice normativa;

copia della Procedura;

copia della “Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per gli iscritti
nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti o ad informazioni
privilegiate di Italgas (di seguito il “Registro”)

Egregio Signor/Gent.ma Signora,

Italgas S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“**Regolamento**”), e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali attinenti alla Sua iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti o privilegiate, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

I) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

A) Tipologia di dati personali

La Società tratta dati identificativi e di contatto (inclusi nome, cognome, cognome di nascita, data di nascita, codice fiscale, contatti telefonici professionali e privati, indirizzo privato completo, indirizzo di posta elettronica), società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società, dati attinenti all'accesso alle informazioni rilevanti o privilegiate (es. data, ora).

B) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono trattati per le finalità previste dalla “Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”, e dalla “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate” con lo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di informazioni rilevanti e privilegiate, essendo Italgas una società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è pertanto rappresentata dagli obblighi legali imposti ad Italgas.

2) Modalità del trattamento e natura del conferimento

I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Soggetto Preposto alla tenuta del Registro, dalle persone autorizzate della Società opportunamente istruite e/o da Responsabili del trattamento di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per Italgas di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, Italgas potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione per presa visione della presente informativa.

3) Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge; essi saranno cancellati e/o distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento nel Registro.

4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, alla Consob e ad eventuali altre autorità competenti. Potranno essere altresì comunicati a società del Gruppo Italgas e a fornitori per la prestazione di servizi informatici e la gestione della infrastruttura tecnologica.

I soggetti sopra citati tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente designati, a cui la Società impartirà adeguate istruzioni operative, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

I dati personali non verranno ceduti a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

5) Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-22), ivi inclusi:

- ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenerne copia, nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo **"Data Protection Officer"** o, in breve, **"DPO"**) inviando un'e-mail a dpo.gdpr@italgas.it

6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer

Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale in Via Carlo Bo, n. 11, 20143 Milano (MI).

L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Il Data Protection Officer può essere contattato all'indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via posta ordinaria presso la sede della Società.

Data ultimo aggiornamento della presente informativa: febbraio 2023

Potrebbe rendersi necessario in futuro apportare modifiche o integrazioni all'informativa, a seguito di evoluzioni normative o aziendali. L'informativa aggiornata è disponibile in ogni momento presso la Società.

Appendice Normativa

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Capo 2 - informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7 MAR **Informazioni privilegiate**

"1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.”.

Articolo 8 MAR

Abuso di informazioni privilegiate

- “1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
 - b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
 - d) è coinvolto in attività criminali.
- Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione."

Articolo 9 MAR **Condotta legittima**

"1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate..

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione."

Articolo 10 MAR **Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

"1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate."

Articolo 12 MAR

Manipolazione del mercato

"1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - (ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - (ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - (iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver

precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari".

Articolo 14 MAR

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

"Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate".

Articolo 15 MAR

Divieto di manipolazione del mercato

"Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato".

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

"1. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richieda l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

2. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4 Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.:

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall'ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l'1 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

- a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.”

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.”

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - (i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - (ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.”.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF")

PARTE V – SANZIONI
TITOLO I-BIS – ABUSI DI MERCATO
CAPO II – SANZIONI PENALI

Articolo 184 TUF

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".

Articolo 185 TUF

Manipolazione del mercato

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis [omissis]

2-ter [omissis]"

Articolo 186 TUF

Pene accessorie

"1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale."

Articolo 187 TUF

Confisca

- “1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.*
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.*
- 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.”*

CAPO III – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 187-bis TUF

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

- “1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 2. [omissis]*
- 3. [omissis]*
- 4. [omissis]*
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
- 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”*

Articolo 187-ter TUF

Manipolazione del mercato

- “1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*
- 3. [omissis]*
- 4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*
- 5. [omissis]*
- 6. [omissis]*
- 7. [omissis]”*

Articolo 187-quater TUF

Sanzioni amministrative accessorie

- “1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:*
- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;*
 - b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;*
 - c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;*
 - d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;*
 - e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).*
- 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).*
- 2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.*

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.”

Articolo 187-quinquies TUF **Responsabilità dell'ente**

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Articolo 187-sexies TUF **Confisca**

“1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.”

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

“1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2 che figura nell'allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:

- a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
- b) le informazioni incluse siano esatte;
- c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.

4. L'autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all'autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni."

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

"1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all'allegato II.

2. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato III del presente regolamento.

I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell'allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell'elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'autorità competente.

Articolo 3

Abrogazione

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento."

Articolo 4

Entrata in vigore

"Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

NORMATIVE APPENDIX

* * *

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 ("MAR")

Chapter 2 – Inside information, insider dealing, unlawful disclosure of inside information and market manipulation

Article 7 MAR

Inside information

"1. For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information:

- a) information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments;*
- b) in relation to commodity derivatives, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly to one or more such derivatives or relating directly to the related spot commodity contract, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such derivatives or related spot commodity contracts, and where this is information which is reasonably expected to be disclosed or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions at the Union or national level, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets;*
- c) in relation to emission allowances or auctioned products based thereon, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more such instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such instruments or on the prices of related derivative financial instruments;*
- d) for persons charged with the execution of orders concerning financial instruments, it also means information conveyed by a client and relating to the client's pending orders in financial instruments, which is of a precise nature, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments, the price of related spot commodity contracts, or on the price of related derivative financial instruments.*

2 For the purposes of paragraph 1, information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.

3. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of inside information as referred to in this Article.

4. For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions. In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.

5. ESMA shall issue guidelines to establish a non-exhaustive indicative list of information which is reasonably expected or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions in Union or national law, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets as referred to in point (b) of paragraph 1. ESMA shall duly take into account specificities of those markets."

Article 8 MAR

Insider dealing

“1. For the purposes of this Regulation, insider dealing arises where a person possesses inside information and uses that information by acquiring or disposing of, for its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, financial instruments to which that information relates. The use of inside information by cancelling or amending an order concerning a financial instrument to which the information relates where the order was placed before the person concerned possessed the inside information, shall also be considered to be insider dealing. In relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010, the use of inside information shall also comprise submitting, modifying or withdrawing a bid by a person for its own account or for the account of a third party

2. For the purposes of this Regulation, recommending that another person engage in insider dealing, or inducing another person to engage in insider dealing, arises where the person possesses inside information and:

- a) recommends, on the basis of that information, that another person acquire or dispose of financial instruments to which that information relates, or induces that person to make such an acquisition or disposal, or
- b) recommends, on the basis of that information, that another person cancel or amend an order concerning a financial instrument to which that information relates, or induces that person to make such a cancellation or amendment.

3. The use of the recommendations or inducements referred to in paragraph 2 amounts to insider dealing within the meaning of this Article where the person using the recommendation or inducement knows or ought to know that it is based upon inside information.

4. This Article applies to any person who possesses inside information as a result of:

- a) being a member of the administrative, management or supervisory bodies of the issuer or emission allowance market participant;
- b) having a holding in the capital of the issuer or emission allowance market participant;
- c) having access to the information through the exercise of an employment, profession or duties; or
- d) being involved in criminal activities.

This Article also applies to any person who possesses inside information under circumstances other than those referred to in the first subparagraph where that person knows or ought to know that it is inside information.

5. Where the person is a legal person, this Article shall also apply, in accordance with national law, to the natural persons who participate in the decision to carry out the acquisition, disposal, cancellation or amendment of an order for the account of the legal person concerned.”

Article 9 MAR

Legitimate behaviour

“1. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a legal person is or has been in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal, where that legal person::

- (a) has established, implemented and maintained adequate and effective internal arrangements and procedures that effectively ensure that neither the natural person who made the decision on its behalf to acquire or dispose of financial instruments to which the information relates, nor another natural person who may have had an influence on that decision, was in possession of the inside information; and
- (b) has not encouraged, made a recommendation to, induced or otherwise influenced the natural person who, on behalf of the legal person, acquired or disposed of financial instruments to which the information relates

2. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal where that person:

- (a) for the financial instrument to which that information relates, is a market maker or a person authorised to act as a counterparty, and the acquisition or disposal of financial instruments to which that information relates is made legitimately in the normal course of the exercise of its function as a market maker or as a counterparty for that financial instrument; or
- (b) is authorised to execute orders on behalf of third parties, and the acquisition or disposal of financial instruments to which the order relates, is made to carry out such an order legitimately in the normal course of the exercise of that person’s employment, profession or duties

3. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of

an acquisition or disposal where that person conducts a transaction to acquire or dispose of financial instruments and that transaction is carried out in the discharge of an obligation that has become due in good faith and not to circumvent the prohibition against insider dealing and:

- (a) that obligation results from an order placed or an agreement concluded before the person concerned possessed inside information; or
- (b) that transaction is carried out to satisfy a legal or regulatory obligation that arose, before the person concerned possessed inside information.

4. For the purposes of Article 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing, where such person has obtained that inside information in the conduct of a public takeover or merger with a company and uses that inside information solely for the purpose of proceeding with that merger or public takeover, provided that at the point of approval of the merger or acceptance of the offer by the shareholders of that company, any inside information has been made public or has otherwise ceased to constitute inside information.

This paragraph shall not apply to stake-building.

5. For the purposes of Articles 8 and 14, the mere fact that a person uses its own knowledge that it has decided to acquire or dispose of financial instruments in the acquisition or disposal of those financial instruments shall not of itself constitute use of inside information.

6. Notwithstanding paragraphs 1 to 5 of this Article, an infringement of the prohibition of insider dealing set out in Article 14 may still be deemed to have occurred if the competent authority establishes that there was an illegitimate reason for the orders to trade, transactions or behaviours concerned.”

Article 10 MAR

Unlawful disclosure of inside information

“1. For the purposes of this Regulation, unlawful disclosure of inside information arises where a person possesses inside information and discloses that information to any other person, except where the disclosure is made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.

This paragraph applies to any natural or legal person in the situations or circumstances referred to in Article 8(4).

2. For the purposes of this Regulation the onward disclosure of recommendations or inducements referred to in Article 8(2) amounts to unlawful disclosure of inside information under this Article where the person disclosing the recommendation or inducement knows or ought to know that it was based on inside information.”

Article 12 MAR

Market manipulation

“1. For the purposes of this Regulation, market manipulation shall comprise the following activities:

- (a) entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour which:
 - (i) gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances; or
 - (ii) secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances at an abnormal or artificial level;

unless the person entering into a transaction, placing an order to trade or engaging in any other behaviour establishes that such transaction, order or behaviour have been carried out for legitimate reasons, and conform with an accepted market practice as established in accordance with Article 13;

- (b) entering into a transaction, placing an order to trade or any other activity or behaviour which affects or is likely to affect the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances, which employs a fictitious device or any other form of deception or contrivance;
- (c) disseminating information through the media, including the internet, or by any other means, which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances or secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances at an abnormal or artificial level, including the dissemination of rumours, where the person who made the dissemination knew, or ought to have known, that the information was false or misleading;
- (d) transmitting false or misleading information or providing false or misleading inputs in relation to a benchmark where the person who made the transmission or provided the input knew or ought to have known that it was false or misleading, or any other behaviour which manipulates the calculation of a benchmark.

2. The following behaviour shall, inter alia, be considered as market manipulation:

- (a) the conduct by a person, or persons acting in collaboration, to secure a dominant position over the supply of or demand for a financial instrument, related spot commodity contracts or auctioned products based on emission allowances which has, or is likely to have, the effect of fixing, directly or indirectly, purchase or sale prices or creates, or is likely to create, other unfair trading conditions;
 - (b) the buying or selling of financial instruments, at the opening or closing of the market, which has or is likely to have the effect of misleading investors acting on the basis of the prices displayed, including the opening or closing prices;
 - (c) the placing of orders to a trading venue, including any cancellation or modification thereof, by any available means of trading, including by electronic means, such as algorithmic and high-frequency trading strategies, and which has one of the effects referred to in paragraph 1 (a) or (b), by:
 - (i) disrupting or delaying the functioning of the trading system of the trading venue or being likely to do so;
 - (ii) making it more difficult for other persons to identify genuine orders on the trading system of the trading venue or being likely to do so, including by entering orders which result in the overloading or destabilisation of the order book; or
 - (iii) creating or being likely to create a false or misleading signal about the supply of, or demand for, or price of, a financial instrument, in particular by entering orders to initiate or exacerbate a trend;
 - (d) the taking advantage of occasional or regular access to the traditional or electronic media by voicing an opinion about a financial instrument, related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances (or indirectly about its issuer) while having previously taken positions on that financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances and profiting subsequently from the impact of the opinions voiced on the price of that instrument, related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances, without having simultaneously disclosed that conflict of interest to the public in a proper and effective way;
 - (e) the buying or selling on the secondary market of emission allowances or related derivatives prior to the auction held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010 with the effect of fixing the auction clearing price for the auctioned products at an abnormal or artificial level or misleading bidders bidding in the auctions.
3. For the purposes of applying paragraph 1 (a) and (b), and without prejudice to the forms of behaviour set out in paragraph 2, Annex I defines non-exhaustive indicators relating to the employment of a fictitious device or any other form of deception or contrivance, and non-exhaustive indicators related to false or misleading signals and to price securing.
4. Where the person referred to in this Article is a legal person, this Article shall also apply, in accordance with national law, to the natural persons who participate in the decision to carry out activities for the account of the legal person concerned.
5. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 specifying the indicators laid down in Annex I, in order to clarify their elements and to take into account technical developments on financial markets.

Article 14 MAR

Prohibition of insider dealing and of unlawful disclosure of inside information

A person shall not:

- (a) engage or attempt to engage in insider dealing;
- (b) recommend that another person engage in insider dealing or induce another person to engage in insider dealing; or
- (c) unlawfully disclose inside information.

Article 15 MAR

Prohibition of market manipulation

A person shall not engage in or attempt to engage in market manipulation.

Article 18 MAR

Insider lists

“1. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall:

- (a) draw up a list of all persons who have access to inside information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (insider list);
- (b) promptly update the insider list in accordance with paragraph 4; and
- (c) provide the insider list to the competent authority as soon as possible upon its request.

2. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall take all reasonable steps to ensure that any person on the insider list acknowledges in writing the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information.

Where another person acting on behalf or on the account of the issuer assumes the task of drawing up and updating the insider list, the issuer remains fully responsible for complying with this Article. The issuer shall always retain a right of access to the insider list.

3. The insider list shall include at least:

- (a) the identity of any person having access to inside information;
- (b) the reason for including that person in the insider list;
- (c) the date and time at which that person obtained access to inside information; and
- (d) the date on which the insider list was drawn up.

4. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall update the insider list promptly, including the date of the update, in the following circumstances:

- (a) where there is a change in the reason for including a person already on the insider list;
- (b) where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the insider list; and
- (c) where a person ceases to have access to inside information

Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.

5. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.

6. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall be entitled to include in their insider lists only those persons who, due to the nature of their function or position within the issuer, have regular access to inside information.

By way of derogation from the first subparagraph of this paragraph and where justified by specific national market integrity concerns, Member States may require issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market to include in their insider lists all persons referred to in point (a) of paragraph 1. Those lists shall comprise information specified in the format determined by ESMA pursuant to the fourth subparagraph of this paragraph.

The insider lists referred to in the first and second subparagraphs of this paragraph shall be provided to the competent authority as soon as possible upon its request.

ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of the insider lists referred to in the second subparagraph of this paragraph. The format of the insider lists shall be proportionate and represent a lighter administrative burden compared to the format of insider lists referred to in paragraph 9.

ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 September 2020.

Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the fourth subparagraph of this paragraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

7. This Article shall apply to issuers who have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market in a Member State or, in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF in a Member State.

8. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall also apply to:

- (a) emission allowance market participants in relation to inside information concerning emission allowances that arises in relation to the physical operations of that emission allowance market participant;
- (b) any auction platform, auctioneer and auction monitor in relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010.

9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of insider lists and the format for updating insider lists referred to in this Article.

ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2016.

Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010."

Chapter 5 – Administrative measures and sanctions

Article 30 MAR

Administrative sanctions and other administrative measures

“1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:

- (a) infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and*
- (b) failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).*

Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.

By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.

2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:

- (a) an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;*
- (b) the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;*
- (c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the infringement;*
- (d) withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;*
- (e) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person, who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*
- (f) in the event of repeated infringements of Article 14 or 15, a permanent ban of any person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*
- (g) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or another natural person who is held responsible for the infringement, from dealing on own account;*
- (h) maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;*
- (i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*
 - (i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
 - (ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
 - (iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
- (j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*
 - (i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
 - (ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
 - (iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.*

References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).

For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.

3 Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph.”

Article 31 MAR

Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions

“1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate::

- (a) the gravity and duration of the infringement;
- (b) the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;
- (c) the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;
- (d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;
- (e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
- (f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
- (g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.

2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases.”

Article 34 MAR

Publication of decisions

“1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.

The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.

Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:

- a) defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
- b) publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
- c) not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
 - (i) that the stability of financial markets is not jeopardised; or
 - (ii) the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.

Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.

2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.

3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules.”

* * *

Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 Consolidated Law on Finance (“TUF”) Chapter II Penal sanctions

Article 184 TUF

Illegitimate use or unlawful disclosure of inside information. Recommending that another person engage in or inducing another person to engage in illegitimate use of inside information.

“1. Imprisonment for between two and twelve years and a fine of between Euro twenty thousand and Euro three million shall be imposed on any person who, possessing inside information by virtue of his membership of the administrative, management or supervisory bodies of an issuer, his holding in the capital of an issuer or the exercise of his employment, profession, duties, including public duties, or position:

- a) buys, sells or carries out other transactions involving, directly or indirectly, for his own account or for the account of a third party, financial instruments using such information;
- b) discloses such information to others outside the normal exercise of his employment, profession, duties or position or a market sounding conducted pursuant to Article 11 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014;
- c) recommends or induces others, on the basis of such information, to carry out any of the transactions referred to in letter a).

2. The same punishment referred to in paragraph 1 shall apply to any person who, possessing inside information by virtue of the preparation or execution of criminal activities, carries out any of the actions referred to in paragraph 1.

3. Without prejudice to the cases of complicity in the criminal acts referred to in paragraphs 1 and 2, imprisonment for between 18 months and ten years and a fine of between Euro twenty thousand and Euro two point five million shall be imposed on any person who, possessing inside information by reasons other than those indicated in paragraphs 1 and 2 and being aware that it is inside information, commits one of the criminal acts referred to in paragraph 1.

4. In the cases referred to in paragraphs 1, 2 and 3, the fine can be increased up to three times or up to the larger amount of ten times the product of the crime or the profit therefrom when, in view of the particular seriousness of the offence, the personal situation of the guilty party or the magnitude of the product of the crime or the profit therefrom, the fine appears inadequate even if the maximum is applied.

5. The provisions of this article shall also apply where the acts referred to in paragraphs 1, 2 and 3 involve behaviours or transactions, including offers, relative to auctions on an authorised auction platform, such as a regulated market of emission allowances or other auctioned products based thereon, even when the auctioned products are not financial instruments in accordance with Commission Regulation (EU) no. 1031/2010 of 12 November 2010.”

Article 185 TUF

Market manipulation

“1. Imprisonment for between one and six years and a fine of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on any person who disseminates false information or sets up sham transactions or employs other devices concretely likely to cause a significant alteration in the price of financial instruments.

1-bis. There shall be no punishment for anyone who has committed the offence by means of sales or purchase orders or transactions carried out for lawful reasons and in compliance with the admitted market practices, pursuant to article 13 of Regulation (EU) no. 596/2014.

2. Courts may increase the fine up to three times or up to the larger amount of ten times the product of the crime or the profit therefrom when, in view of the particular seriousness of the offence, the personal situation of the guilty party or the magnitude of the product of the crime or the profit therefrom, the fine appears inadequate even if the maximum is applied.

2-bis [omissis]

2-ter [omissis]”

Article 186 TUF

Accessory penalties

“1. Conviction for any of the offences referred to in this chapter shall entail the application of the accessory penalties referred to in Articles 28, 30, 32-bis and 32-ter of the Penal Code for a period of not less than six months and not

more than two years and the publication of the judgement in at least two daily newspapers having national circulation of which one shall be a financial newspaper.”

Article 187 TUF **Confiscation**

“1. In the event of conviction for one of the crimes referred to in this chapter the assets constituting profit therefrom shall always be confiscated.

2. If it is not possible to execute the confiscation pursuant to paragraph 1, a sum of money or property of equivalent value may be confiscated.

3. For matters not provided for in paragraphs 1 and 2, Article 240 of the Penal Code shall apply.”

Chapter III Administrative sanctions

Article 187-bis TUF

Insider trading and unlawful communication of inside information

“1. Without prejudice to the judicial sanctions applicable when the act constitutes a criminal offence, a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on anyone who infringes the law against insider trading and unlawful communication of inside information, as per article 14 of Regulation (EU) no. 596/2014.

2. [omissis]

3. [omissis]

4. [omissis]

5. The pecuniary administrative sanctions provided for by this article shall be increased up to three times or, where larger, ten times the profit generated or the losses avoided due to the unlawful action when, having taken account of the criteria listed in article 194-bis and the size of the product or the profit from the unlawful action, they appear to be inadequate even if the maximum is applied.

6. For the cases referred to in this article, attempted violations shall be treated as completed violations.”

Article 187-ter TUF

Market manipulation

“1. Without prejudice to the judicial sanctions applicable when the action constitutes a criminal offence, a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on anyone who infringes the law against market manipulation referred to in article 15 of Regulation (EU) regulation 596/2014.

2. The provisions of article 187-bis, paragraph 5 shall apply.

3. [omissis]

4. Administrative sanctions may not be imposed on persons who demonstrate that they acted for legitimate reasons and in accordance with accepted market practices for the market concerned.

5. [omissis]

6. [omissis]

7. [omissis]”

Article 185-quater TUF

Accessory administrative sanctions

“1. Application of pecuniary administrative sanctions provided for by articles 187-bis and 187-ter entails:

a) the temporary ban on performing administrative, management or supervisory functions within entities authorised pursuant to this decree, Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Legislative Decree no. 209 of 7 September 2005 or within pension funds;

b) the temporary ban on performing administrative, management or supervisory functions within listed companies or companies belonging to the same group as listed companies.

c) suspension from the Register, pursuant to article 26, paragraphs 1, letter d) and 1-bis of Legislative Decree no. 39 of the statutory auditor, auditing firm or party responsible for the engagement;

d) suspension from the register referred to in article 31, paragraph 4 for financial advisors qualified to practise door-to-door selling;

e) the temporary loss of the requisites of integrity for the shareholders in the entities indicated in letter a).

1-bis Without prejudice to the provisions of paragraph, CONSOB, with the measure of applying the pecuniary administrative sanctions provided for by article 187-ter.1, may apply the accessory administrative sanctions indicated by paragraph, letters a) and b).

2. The accessory administrative sanctions referred to in paragraph 1 and 1-bis shall have a duration of between two months and three years.

2-bis When the perpetrator of the offence has already committed one of the crimes provided for in Chapter II, or an infringement of the provisions of articles 187-bis and 187-ter with intent or through gross negligence, twice or more in the last ten years, the accessory administrative sanction of permanent ban on performing administrative, managerial or supervisory functions within the entities indicated in paragraph 1, letters a) and b), in the case that the same party has already been banned for a total period of at least five years.

3. In the measure imposing pecuniary administrative sanctions referred to in this chapter, CONSOB, taking into account the seriousness of the violation and the degree of fault, may order authorised intermediaries, market operators, listed issuers and auditing firms not to use the offender in the exercise of their activities for a period of not more than three years and ask the competent professional associations to suspend the registrant from practice of the profession as well as applying against the author of the infringement a temporary ban on concluding transactions, or acting as a direct counterparty in the issue of sales/purchase orders for a period of up to three years.”

Article 185-quinquies TUF **Liability of the entity**

1. Entities shall be punished with a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and fifteen million euro, or up to fifteen percent of turnover when this amount is more than fifteen million euro and the turnover can be determined pursuant to article 195, paragraph 1-bis, where an infringement of the prohibition under article 14 or of the prohibition under article 15 of Regulation (EU) no. 596/2014 is committed in their interest or to their advantage:

- a) by persons performing representative, administrative or management functions in the entity or one of its organisational units having financial and functional autonomy and by persons who, de facto or otherwise, manage and control the entity.
- b) persons subject to the direction or supervision of a person referred to in paragraph a).

2. If, following the perpetration of offences referred to in paragraph 1, the product thereof or the profit therefrom accruing to the entity is very large, the sanction shall be increased up to ten times such product or profit.

3. Entities shall not be liable if they demonstrate that the persons specified in paragraph 1 acted exclusively in their own interest or in the interest of third parties.

4. Articles 6, 7, 8 and 12 of Legislative Decree 231/2001 shall apply, insofar as they are compatible, to offences referred to in paragraph 1. The Ministry of Justice, after consulting CONSOB, shall formulate the observations referred to in Article 6 of Legislative Decree 231/2001 with regard to offences referred to in this chapter.

Article 185-sexies TUF **Confiscation**

1. The application of the pecuniary administrative sanctions referred to in this chapter shall entail the confiscation of the product or profits of the offence.

2. If it is not possible to execute the confiscation pursuant to paragraph 1, a sum of money or property of equivalent value may be confiscated.

3. In no case may property not belonging to one of the persons on whom the pecuniary administrative sanction was imposed be confiscated.

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1210 of 13 July 2022

Article 1

Insider lists required by Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014

“1. The insider lists required by Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up using the format set out in Template 1 in Annex I to this Regulation.

2. The personal details of persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders section of the insiders list. That section shall be drawn up using the format set out in Template 2 in Annex I to this Regulation. Where the permanent insiders list section is drawn, the personal details of the permanent insiders shall not be included in the specific sections of the insider list referred to in paragraph 1.

3. The insider lists shall be kept in an electronic form that, at all times, ensures that:

- a) access to the insider lists is restricted to clearly identified persons that need that access due to the nature of their function or position;
- b) the information included is accurate;
- c) previous versions of the insider list are accessible.

4. The competent authority shall specify on its website the electronic means by which the insider lists are to be transmitted to the competent authority. Those electronic means shall ensure that the completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”

Article 2

Insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014

“1. The insider list referred to in the first subparagraph of Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 may include only the personal details of persons having regular access to inside information. That list shall be drawn up using the format set out in Annex II.

2. Insider lists required by the Member States pursuant to the second subparagraph of Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information, and shall be drawn up using the format set out in Template 1 in Annex III to this Regulation. The details of persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders section of the insiders list. That permanent insiders section shall be drawn up using the format set out in Template 2 in Annex III to this Regulation. Where the permanent insiders list section is drawn, the personal data of the permanent insiders shall not be included in each section of the insider list corresponding to each inside information referred to in the first subparagraph of this paragraph.

3. The insider lists referred to in paragraphs 1 and 2 shall be kept in any form that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information included in those lists are maintained at all times during the transmission to the competent authority.”

Article 3

Repeal

“Implementing Regulation (EU) 2016/347 is repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.”

Article 4

Entry into force

“This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.”

Article 1

Insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 1.

1. The insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 1 of Annex I to this Regulation.

2. By way of derogation from paragraph 1, persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders’ section of the insider list. That section shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 2 of Annex I to this Regulation. Where a permanent insiders’ section is drawn up and kept up to date, the persons listed therein shall not be included in the section of the insider list referred to in paragraph 1.

3. The insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall be kept in an electronic form that, at all times, ensures that: (a) access to the insider list is restricted to clearly identified persons that need that access due to the nature of their function or position; (b) the information included is accurate and kept up to date; (c) previous versions of the insider list are accessible.

4. The competent authority shall specify on its website the electronic means by which the insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 is to be transmitted to the competent authority. Those electronic means shall ensure that the completeness, integrity and confidentiality of the information contained in that insider list are maintained at all times during the transmission of that list to the competent authority.

5. Issuers, emission allowance market participants, auction platforms, auctioneers, auction monitors and any person acting on their behalf or on their account shall retain the personal data relating to persons on the insider list that they draw up and update pursuant to Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 for no longer than five years after a person ceased to be on their insider list.

A competent authority that received an insider list transmitted pursuant to Article 18(1), point (c), of Regulation (EU) No 596/2014 shall retain the personal data relating to persons on that insider list for no longer than necessary for performing its supervisory tasks, subject to regular review of the need to retain those data.

Article 2

Insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014

1. The insider lists referred to in Article 18(6), first subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall be drawn up and kept up to date in accordance with the Template set out in Annex II to this Regulation.

2. The insider lists referred to in Article 18(6), second subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template I of Annex I to this Regulation. By way of derogation from the first subparagraph, persons who, due to the nature of their function or position within the issuer, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders' section of the insider list. That section shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 2 of Annex I to this Regulation. Where a permanent insiders' section is drawn up and kept up to date, the persons listed therein shall not be included in the section of the insider list referred to in the first subparagraph.

3. The insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 shall be kept in any form that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information contained in those lists are maintained at all times during the transmission of those lists to the competent authority.

4. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall retain the personal data relating to persons on the insider list that they draw up and update pursuant to Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 for no longer than five years after a person ceased to be on their insider list. A competent authority that received an insider list transmitted pursuant to Article 18(6), third subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall retain the personal data relating to persons on that insider list for no longer than necessary for performing its supervisory tasks, subject to regular review of the need to retain those data.

Article 3

Repeal

Implementing Regulation (EU) 2022/1210 is repealed.

References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.

Article 4

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

ITH-STC-075-R02

Allegato 04-R00

Modello Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel RIL

Aggiornamento del 27/07/2026

Gent.mo/a [nome e cognome],

Oggetto: aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (c.d. RIL)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate” di Italgas S.p.A. (la “**Procedura**”), La informiamo che il _____ alle ore _____ sono stati aggiornati i dati che La riguardano contenuti nel RIL [indicare quali dati] con riferimento alla informazione rilevante [indicare l'informazione rilevante] per il seguente motivo [indicare il motivo].

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La invitiamo contattare [●] all'indirizzo: [●]

(Data e luogo)

(Firma)

ITH-STC-075-R02
Allegato 05-R00
Modello Lettera di cancellazione dal RIL
Aggiornamento del 27/07/2026

Gent.mo/a [nome e cognome],

Oggetto: cancellazione dal “Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti” di Italgas

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate” di Italgas S.p.A. (la “**Procedura**”), La informiamo che il _____ alle ore _____ è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel RIL con riferimento alla informazione rilevante [indicare l'informazione rilevante], a Lei comunicato con lettera del _____, in quanto _____.

La informiamo che i Suoi dati oggetto di trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni dal _____.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La invitiamo contattare [●] all'indirizzo: [●]

(Data e luogo)

(Firma)

ITH-STC-075-R02
Allegato 06–R00
Modello Lettera di Trasmissione Registro Insider
Aggiornamento del 27/07/2026

su carta intestata di Italgas S.p.A.

[Egregio Sig. [●]]
[indirizzo]
[mail]

Oggetto: Iscrizione Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (il "**Registro Insider**") istituito da Italgas S.p.A. (la "**Società**") – secondo quanto prescritto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione Europea del 13 luglio 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione Europea del 12 giugno 2026 – con riferimento a [Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola (art. 2.2 della Procedura): indicare l'operazione/l'evento con riferimento all/alla quale avviene l'iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente (art. 2.4 della Procedura): indicare la carica/il ruolo ricoperto dal Soggetto Iscritto che giustifica l'iscrizione].

La "Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate" (la "**Procedura**") approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 dicembre 2018 è stata da ultimo modificata in data 27 luglio 2026 ed è entrata in vigore con efficacia cogente dalla suddetta data.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'articolo 7 MAR riprodotto in allegato alla presente, nonché alla "Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società e allegata alla presente.

Come stabilito dalla Procedura, il soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del Registro Insider è il Responsabile Corporate Affairs della Società.

La invitiamo a prendere visione, in particolare, dell'articolo 3.5 della Procedura e a fornire al Soggetto Preposto, se del caso, le relative informazioni.

Sarà cura della Società informarla quando sarà rimosso dal Registro Insider con riferimento all'iscrizione di cui alla presente comunicazione, oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato alla presente comunicazione (*Informativa al trattamento dei dati personali*).

La invitiamo a prendere altresì visione della normativa, anch'essa riportata in allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*), relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo, www.consob.it.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto a un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo. In particolare, fermi gli ulteriori obblighi descritti all'articolo 5.1 della "Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate", ove applicabili, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di condotta: a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei suoi compiti; b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle sue funzioni; c) rispettare scrupolosamente le

disposizioni contenute nella “Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire la “Lettera di presa visione e accettazione” allegata *sub* “7” alla Procedura debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, unitamente al modulo alla stessa allegato, debitamente compilato con dati riportati in dettaglio nell’articolo 5.1 della Procedura e sottoscritto, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla c.a. del/la Responsabile Corporate Affairs di Italgas S.p.A. all’indirizzo: Italgas S.p.A. – Via Carlo Bo 11 – 20143 Milano
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: segreteria societaria@italgas.it
- via posta elettronica certificata all’indirizzo italgas@pec.italgas.it

Cordiali saluti,
[luogo, data]

Italgas S.p.A.

Responsabile Corporate Affairs

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

informativa sul trattamento dei dati personali

appendice normativa;

copia della Procedura;

copia della “Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per gli iscritti
nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti o ad informazioni
privilegiate di Italgas (di seguito il “Registro”)

Egregio Signor/Gent.ma Signora,

Italgas S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“**Regolamento**”), e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali attinenti alla Sua iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti o privilegiate, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

A) Tipologia di dati personali

La Società tratta dati identificativi e di contatto (inclusi nome, cognome, cognome di nascita, data di nascita, codice fiscale, contatti telefonici professionali e privati, indirizzo privato completo, indirizzo di posta elettronica), società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società, dati attinenti all’accesso alle informazioni rilevanti o privilegiate (es. data, ora).

B) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono trattati per le finalità previste dalla “*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”, e dalla “*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*” con lo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di informazioni rilevanti e privilegiate, essendo Italgas una società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è pertanto rappresentata dagli obblighi legali imposti ad Italgas.

2) Modalità del trattamento e natura del conferimento

I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Soggetto Preposto alla tenuta del Registro, dalle persone autorizzate della Società opportunamente istruite e/o da Responsabili del trattamento di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l’impossibilità per Italgas di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, Italgas potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione per presa visione della presente informativa.

3) Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge; essi saranno cancellati e/o distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento nel Registro.

4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, alla Consob e ad eventuali altre autorità competenti. Potranno essere altresì comunicati a società del Gruppo Italgas e a fornitori per la prestazione di servizi informatici e la gestione della infrastruttura tecnologica.

I soggetti sopra citati tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente designati, a cui la Società impartirà adeguate istruzioni operative, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

I dati personali non verranno ceduti a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

5) Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-22), ivi inclusi:

- ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenerne copia, nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “**Data Protection Officer**” o, in breve, “**DPO**”) inviando un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it

6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer

Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale in Via Carlo Bo, n. 11, 20143 Milano (MI).

L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Il Data Protection Officer può essere contattato all'indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via posta ordinaria presso la sede della Società.

Data ultimo aggiornamento della presente informativa: febbraio 2023

Potrebbe rendersi necessario in futuro apportare modifiche o integrazioni all'informativa, a seguito di evoluzioni normative o aziendali. L'informativa aggiornata è disponibile in ogni momento presso la Società.

Appendice Normativa

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)

Capo 2 - informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7 MAR **Informazioni privilegiate**

“1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.”.

Articolo 8 MAR

Abuso di informazioni privilegiate

“1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.”

Articolo 9 MAR

Condotta legittima

“1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
 - b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.
3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
 - b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.
4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.
- Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).
5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.”

Articolo 10 MAR

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

- “1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.”

Articolo 12 MAR

Manipolazione del mercato

- “1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - (ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
- a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - (ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - (iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari”.

Articolo 14 MAR

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.

Articolo 15 MAR

Divieto di manipolazione del mercato

“Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”.

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

“1. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richieda l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

2. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate..

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni

privilegiare tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall'ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l'1 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

- a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.”

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in

base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri."

Articolo 34 MAR **Pubblicazione delle decisioni**

"1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - (i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - (ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati."

* * *

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF")**

PARTE V – SANZIONI **TITOLO I-BIS – ABUSI DI MERCATO** **CAPO II – SANZIONI PENALI**

Articolo 184 TUF

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.*

Articolo 185 TUF

Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

2-bis [omissis]

2-ter [omissis]”

Articolo 186 TUF

Pene accessorie

“1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.”

Articolo 187 TUF

Confisca

“1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. *Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.*

3. *Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.”*

CAPO III – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 187-bis TUF

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. *[omissis]*

3. *[omissis]*

4. *[omissis]*

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

Articolo 187-ter TUF

Manipolazione del mercato

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. [omissis]

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. [omissis]

6. [omissis]

7. [omissis]”

Articolo 187-quater TUF

Sanzioni amministrative accessorie

“1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.”

Articolo 187-quinquies TUF

Responsabilità dell'ente

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Articolo 187-sexies TUF **Confisca**

- “1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.”

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022

Articolo 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014

- “1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2 che figura nell'allegato I del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali dei titolari di tale accesso permanente non sono ripresi nelle sezioni specifiche dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è conservato in formato elettronico. Ciò garantisce in ogni momento che:
- a) l'accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia limitato a persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano;
 - b) le informazioni incluse siano esatte;
 - c) le versioni precedenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate siano accessibili.
4. L'autorità competente specifica sul proprio sito web il mezzo elettronico attraverso il quale l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere trasmesso all'autorità competente. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.”

Articolo 2

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014

- “1. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all'allegato II.
2. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna

informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell'allegato III del presente regolamento.

I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell'allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell'elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell'elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'autorità competente.

Articolo 3

Abrogazione

“Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.”

Articolo 4

Entrata in vigore

“Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”.

NORMATIVE APPENDIX

* * *

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 ("MAR")

Chapter 2 – Inside information, insider dealing, unlawful disclosure of inside information and market manipulation

Article 7 MAR

Inside information

"1. For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information:

- a) information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments;*
- b) in relation to commodity derivatives, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly to one or more such derivatives or relating directly to the related spot commodity contract, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such derivatives or related spot commodity contracts, and where this is information which is reasonably expected to be disclosed or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions at the Union or national level, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets;*
- c) in relation to emission allowances or auctioned products based thereon, information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more such instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such instruments or on the prices of related derivative financial instruments;*
- d) for persons charged with the execution of orders concerning financial instruments, it also means information conveyed by a client and relating to the client's pending orders in financial instruments, which is of a precise nature, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments, the price of related spot commodity contracts, or on the price of related derivative financial instruments.*

2 For the purposes of paragraph 1, information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.

3. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of inside information as referred to in this Article.

4. For the purposes of paragraph 1, information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions. In the case of participants in the emission allowance market with aggregate emissions or rated thermal input at or below the threshold set in accordance with the second subparagraph of Article 17(2), information about their physical operations shall be deemed not to have a significant effect on the price of emission allowances, of auctioned products based thereon, or of derivative financial instruments.

5. ESMA shall issue guidelines to establish a non-exhaustive indicative list of information which is reasonably expected or is required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provisions in Union or national law, market rules, contract, practice or custom, on the relevant commodity derivatives markets or spot markets as referred to in point (b) of paragraph 1. ESMA shall duly take into account specificities of those markets."

Article 8 MAR

Insider dealing

“1. For the purposes of this Regulation, insider dealing arises where a person possesses inside information and uses that information by acquiring or disposing of, for its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, financial instruments to which that information relates. The use of inside information by cancelling or amending an order concerning a financial instrument to which the information relates where the order was placed before the person concerned possessed the inside information, shall also be considered to be insider dealing. In relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010, the use of inside information shall also comprise submitting, modifying or withdrawing a bid by a person for its own account or for the account of a third party

2. For the purposes of this Regulation, recommending that another person engage in insider dealing, or inducing another person to engage in insider dealing, arises where the person possesses inside information and:

- a) recommends, on the basis of that information, that another person acquire or dispose of financial instruments to which that information relates, or induces that person to make such an acquisition or disposal, or
- b) recommends, on the basis of that information, that another person cancel or amend an order concerning a financial instrument to which that information relates, or induces that person to make such a cancellation or amendment.

3. The use of the recommendations or inducements referred to in paragraph 2 amounts to insider dealing within the meaning of this Article where the person using the recommendation or inducement knows or ought to know that it is based upon inside information.

4. This Article applies to any person who possesses inside information as a result of:

- a) being a member of the administrative, management or supervisory bodies of the issuer or emission allowance market participant;
- b) having a holding in the capital of the issuer or emission allowance market participant;
- c) having access to the information through the exercise of an employment, profession or duties; or
- d) being involved in criminal activities.

This Article also applies to any person who possesses inside information under circumstances other than those referred to in the first subparagraph where that person knows or ought to know that it is inside information.

5. Where the person is a legal person, this Article shall also apply, in accordance with national law, to the natural persons who participate in the decision to carry out the acquisition, disposal, cancellation or amendment of an order for the account of the legal person concerned.”

Article 9 MAR

Legitimate behaviour

“1. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a legal person is or has been in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal, where that legal person::

- (a) has established, implemented and maintained adequate and effective internal arrangements and procedures that effectively ensure that neither the natural person who made the decision on its behalf to acquire or dispose of financial instruments to which the information relates, nor another natural person who may have had an influence on that decision, was in possession of the inside information; and
- (b) has not encouraged, made a recommendation to, induced or otherwise influenced the natural person who, on behalf of the legal person, acquired or disposed of financial instruments to which the information relates

2. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal where that person:

- (a) for the financial instrument to which that information relates, is a market maker or a person authorised to act as a counterparty, and the acquisition or disposal of financial instruments to which that information relates is made legitimately in the normal course of the exercise of its function as a market maker or as a counterparty for that financial instrument; or
- (b) is authorised to execute orders on behalf of third parties, and the acquisition or disposal of financial instruments to which the order relates, is made to carry out such an order legitimately in the normal course of the exercise of that person's employment, profession or duties

3. For the purposes of Articles 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing on the basis of an acquisition or disposal where that person conducts a transaction to acquire or dispose of financial instruments and

that transaction is carried out in the discharge of an obligation that has become due in good faith and not to circumvent the prohibition against insider dealing and:

- (a) that obligation results from an order placed or an agreement concluded before the person concerned possessed inside information; or
- (b) that transaction is carried out to satisfy a legal or regulatory obligation that arose, before the person concerned possessed inside information.

4. For the purposes of Article 8 and 14, it shall not be deemed from the mere fact that a person is in possession of inside information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing, where such person has obtained that inside information in the conduct of a public takeover or merger with a company and uses that inside information solely for the purpose of proceeding with that merger or public takeover, provided that at the point of approval of the merger or acceptance of the offer by the shareholders of that company, any inside information has been made public or has otherwise ceased to constitute inside information.

This paragraph shall not apply to stake-building.

5. For the purposes of Articles 8 and 14, the mere fact that a person uses its own knowledge that it has decided to acquire or dispose of financial instruments in the acquisition or disposal of those financial instruments shall not of itself constitute use of inside information.

6. Notwithstanding paragraphs 1 to 5 of this Article, an infringement of the prohibition of insider dealing set out in Article 14 may still be deemed to have occurred if the competent authority establishes that there was an illegitimate reason for the orders to trade, transactions or behaviours concerned.”

Article 10 MAR

Unlawful disclosure of inside information

“1. For the purposes of this Regulation, unlawful disclosure of inside information arises where a person possesses inside information and discloses that information to any other person, except where the disclosure is made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.

This paragraph applies to any natural or legal person in the situations or circumstances referred to in Article 8(4).

2. For the purposes of this Regulation the onward disclosure of recommendations or inducements referred to in Article 8(2) amounts to unlawful disclosure of inside information under this Article where the person disclosing the recommendation or inducement knows or ought to know that it was based on inside information.”

Article 12 MAR

Market manipulation

“1. For the purposes of this Regulation, market manipulation shall comprise the following activities:

- (a) entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour which:
 - (i) gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances; or
 - (ii) secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances at an abnormal or artificial level;

unless the person entering into a transaction, placing an order to trade or engaging in any other behaviour establishes that such transaction, order or behaviour have been carried out for legitimate reasons, and conform with an accepted market practice as established in accordance with Article 13;

- (b) entering into a transaction, placing an order to trade or any other activity or behaviour which affects or is likely to affect the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances, which employs a fictitious device or any other form of deception or contrivance;
- (c) disseminating information through the media, including the internet, or by any other means, which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances or secures, or is likely to secure, the price of one or several financial instruments, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances at an abnormal or artificial level, including the dissemination of rumours, where the person who made the dissemination knew, or ought to have known, that the information was false or misleading;
- (d) transmitting false or misleading information or providing false or misleading inputs in relation to a benchmark where the person who made the transmission or provided the input knew or ought to have known that it was false or misleading, or any other behaviour which manipulates the calculation of a benchmark.

2. The following behaviour shall, inter alia, be considered as market manipulation:

- (a) the conduct by a person, or persons acting in collaboration, to secure a dominant position over the supply of or demand for a financial instrument, related spot commodity contracts or auctioned products based on emission allowances which has, or is likely to have, the effect of fixing, directly or indirectly, purchase or sale prices or creates, or is likely to create, other unfair trading conditions;
 - (b) the buying or selling of financial instruments, at the opening or closing of the market, which has or is likely to have the effect of misleading investors acting on the basis of the prices displayed, including the opening or closing prices;
 - (c) the placing of orders to a trading venue, including any cancellation or modification thereof, by any available means of trading, including by electronic means, such as algorithmic and high-frequency trading strategies, and which has one of the effects referred to in paragraph 1 (a) or (b), by:
 - (i) disrupting or delaying the functioning of the trading system of the trading venue or being likely to do so;
 - (ii) making it more difficult for other persons to identify genuine orders on the trading system of the trading venue or being likely to do so, including by entering orders which result in the overloading or destabilisation of the order book; or
 - (iii) creating or being likely to create a false or misleading signal about the supply of, or demand for, or price of, a financial instrument, in particular by entering orders to initiate or exacerbate a trend;
 - (d) the taking advantage of occasional or regular access to the traditional or electronic media by voicing an opinion about a financial instrument, related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances (or indirectly about its issuer) while having previously taken positions on that financial instrument, a related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances and profiting subsequently from the impact of the opinions voiced on the price of that instrument, related spot commodity contract or an auctioned product based on emission allowances, without having simultaneously disclosed that conflict of interest to the public in a proper and effective way;
 - (e) the buying or selling on the secondary market of emission allowances or related derivatives prior to the auction held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010 with the effect of fixing the auction clearing price for the auctioned products at an abnormal or artificial level or misleading bidders bidding in the auctions.
3. For the purposes of applying paragraph 1 (a) and (b), and without prejudice to the forms of behaviour set out in paragraph 2, Annex I defines non-exhaustive indicators relating to the employment of a fictitious device or any other form of deception or contrivance, and non-exhaustive indicators related to false or misleading signals and to price securing.
4. Where the person referred to in this Article is a legal person, this Article shall also apply, in accordance with national law, to the natural persons who participate in the decision to carry out activities for the account of the legal person concerned.
5. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 specifying the indicators laid down in Annex I, in order to clarify their elements and to take into account technical developments on financial markets.

Article 14 MAR

Prohibition of insider dealing and of unlawful disclosure of inside information

A person shall not:

- (a) engage or attempt to engage in insider dealing;
- (b) recommend that another person engage in insider dealing or induce another person to engage in insider dealing; or
- (c) unlawfully disclose inside information.

Article 15 MAR

Prohibition of market manipulation

A person shall not engage in or attempt to engage in market manipulation.

Article 18 MAR

Insider lists

“1. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall:

- (a) draw up a list of all persons who have access to inside information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (insider list);
- (b) promptly update the insider list in accordance with paragraph 4; and
- (c) provide the insider list to the competent authority as soon as possible upon its request.

2. Issuers or any person acting on their behalf or on their account, shall take all reasonable steps to ensure that any person on the insider list acknowledges in writing the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions applicable to insider dealing and unlawful disclosure of inside information.

Where another person acting on behalf or on the account of the issuer assumes the task of drawing up and updating the insider list, the issuer remains fully responsible for complying with this Article. The issuer shall always retain a right of access to the insider list.

3. The insider list shall include at least:

- (a) the identity of any person having access to inside information;
- (b) the reason for including that person in the insider list;
- (c) the date and time at which that person obtained access to inside information; and
- (d) the date on which the insider list was drawn up.

4. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall update the insider list promptly, including the date of the update, in the following circumstances:

- (a) where there is a change in the reason for including a person already on the insider list;
- (b) where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the insider list; and
- (c) where a person ceases to have access to inside information

Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.

5. Issuers or any person acting on their behalf or on their account shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.

6. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall be entitled to include in their insider lists only those persons who, due to the nature of their function or position within the issuer, have regular access to inside information.

By way of derogation from the first subparagraph of this paragraph and where justified by specific national market integrity concerns, Member States may require issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market to include in their insider lists all persons referred to in point (a) of paragraph 1. Those lists shall comprise information specified in the format determined by ESMA pursuant to the fourth subparagraph of this paragraph.

The insider lists referred to in the first and second subparagraphs of this paragraph shall be provided to the competent authority as soon as possible upon its request.

ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of the insider lists referred to in the second subparagraph of this paragraph. The format of the insider lists shall be proportionate and represent a lighter administrative burden compared to the format of insider lists referred to in paragraph 9.

ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 September 2020.

Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the fourth subparagraph of this paragraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

7. This Article shall apply to issuers who have requested or approved admission of their financial instruments to trading on a regulated market in a Member State or, in the case of an instrument only traded on an MTF or an OTF, have approved trading of their financial instruments on an MTF or an OTF or have requested admission to trading of their financial instruments on an MTF in a Member State.

8. Paragraphs 1 to 5 of this Article shall also apply to:

- (a) emission allowance market participants in relation to inside information concerning emission allowances that arises in relation to the physical operations of that emission allowance market participant;
- (b) any auction platform, auctioneer and auction monitor in relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon that are held pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010.

9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA shall develop draft implementing technical standards to determine the precise format of insider lists and the format for updating insider lists referred to in this Article.

ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2016.

Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010."

Chapter 5 – Administrative measures and sanctions

Article 30 MAR

Administrative sanctions and other administrative measures

“1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:

- (a) infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and*
- (b) failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).*

Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.

By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.

2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:

- (a) an order requiring the person responsible for the infringement to cease the conduct and to desist from a repetition of that conduct;*
- (b) the disgorgement of the profits gained or losses avoided due to the infringement insofar as they can be determined;*
- (c) a public warning which indicates the person responsible for the infringement and the nature of the infringement;*
- (d) withdrawal or suspension of the authorisation of an investment firm;*
- (e) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person, who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*
- (f) in the event of repeated infringements of Article 14 or 15, a permanent ban of any person discharging managerial responsibilities within an investment firm or any other natural person who is held responsible for the infringement, from exercising management functions in investment firms;*
- (g) a temporary ban of a person discharging managerial responsibilities within an investment firm or another natural person who is held responsible for the infringement, from dealing on own account;*
- (h) maximum administrative pecuniary sanctions of at least three times the amount of the profits gained or losses avoided because of the infringement, where those can be determined;*
- (i) in respect of a natural person, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*
 - (i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 5 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
 - (ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
 - (iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
- (j) in respect of legal persons, maximum administrative pecuniary sanctions of at least:*
 - (i) for infringements of Articles 14 and 15, EUR 15 000 000 or 15 % of the total annual turnover of the legal person according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014;*
 - (ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 2 500 000 or 2 % of its total annual turnover according to the last available accounts approved by the management body, or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and*
 - (iii) for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014.*

References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).

For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.

3 Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph.”

Article 31 MAR

Exercise of supervisory powers and imposition of sanctions

“1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate::

- (a) the gravity and duration of the infringement;
- (b) the degree of responsibility of the person responsible for the infringement;
- (c) the financial strength of the person responsible for the infringement, as indicated, for example, by the total turnover of a legal person or the annual income of a natural person;
- (d) the importance of the profits gained or losses avoided by the person responsible for the infringement, insofar as they can be determined;
- (e) the level of cooperation of the person responsible for the infringement with the competent authority, without prejudice to the need to ensure disgorgement of profits gained or losses avoided by that person;
- (f) previous infringements by the person responsible for the infringement; and
- (g) measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.

2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases.”

Article 34 MAR

Publication of decisions

“1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.

The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.

Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:

- a) defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
- b) publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
- c) not publish the decision in the event that the competent authority is of the opinion that publication in accordance with point (a) or (b) will be insufficient to ensure:
 - (i) that the stability of financial markets is not jeopardised; or
 - (ii) the proportionality of the publication of such decisions with regard to measures which are deemed to be of a minor nature.

Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.

2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.

3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules.”

* * *

Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 Consolidated Law on Finance (“TUF”) Chapter II Penal sanctions

Article 184 TUF

Illegitimate use or unlawful disclosure of inside information. Recommending that another person engage in or inducing another person to engage in illegitimate use of inside information.

“1. Imprisonment for between two and twelve years and a fine of between Euro twenty thousand and Euro three million shall be imposed on any person who, possessing inside information by virtue of his membership of the administrative, management or supervisory bodies of an issuer, his holding in the capital of an issuer or the exercise of his employment, profession, duties, including public duties, or position:

- a) buys, sells or carries out other transactions involving, directly or indirectly, for his own account or for the account of a third party, financial instruments using such information;
- b) discloses such information to others outside the normal exercise of his employment, profession, duties or position or a market sounding conducted pursuant to Article 11 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014;
- c) recommends or induces others, on the basis of such information, to carry out any of the transactions referred to in letter a).

2. The same punishment referred to in paragraph 1 shall apply to any person who, possessing inside information by virtue of the preparation or execution of criminal activities, carries out any of the actions referred to in paragraph 1.

3. Without prejudice to the cases of complicity in the criminal acts referred to in paragraphs 1 and 2, imprisonment for between 18 months and ten years and a fine of between Euro twenty thousand and Euro two point five million shall be imposed on any person who, possessing inside information by reasons other than those indicated in paragraphs 1 and 2 and being aware that it is inside information, commits one of the criminal acts referred to in paragraph 1.

4. In the cases referred to in paragraphs 1, 2 and 3, the fine can be increased up to three times or up to the larger amount of ten times the product of the crime or the profit therefrom when, in view of the particular seriousness of the offence, the personal situation of the guilty party or the magnitude of the product of the crime or the profit therefrom, the fine appears inadequate even if the maximum is applied.

5. The provisions of this article shall also apply where the acts referred to in paragraphs 1, 2 and 3 involve behaviours or transactions, including offers, relative to auctions on an authorised auction platform, such as a regulated market of emission allowances or other auctioned products based thereon, even when the auctioned products are not financial instruments in accordance with Commission Regulation (EU) no. 1031/2010 of 12 November 2010.”

Article 185 TUF

Market manipulation

“1. Imprisonment for between one and six years and a fine of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on any person who disseminates false information or sets up sham transactions or employs other devices concretely likely to cause a significant alteration in the price of financial instruments.

1-bis. There shall be no punishment for anyone who has committed the offence by means of sales or purchase orders or transactions carried out for lawful reasons and in compliance with the admitted market practices, pursuant to article 13 of Regulation (EU) no. 596/2014.

2. Courts may increase the fine up to three times or up to the larger amount of ten times the product of the crime or the profit therefrom when, in view of the particular seriousness of the offence, the personal situation of the guilty party or the magnitude of the product of the crime or the profit therefrom, the fine appears inadequate even if the maximum is applied.

2-bis [omissis]

2-ter [omissis]”

Article 186 TUF

Accessory penalties

“1. Conviction for any of the offences referred to in this chapter shall entail the application of the accessory penalties referred to in Articles 28, 30, 32-bis and 32-ter of the Penal Code for a period of not less than six months and not

more than two years and the publication of the judgement in at least two daily newspapers having national circulation of which one shall be a financial newspaper.”

Article 187 TUF **Confiscation**

“1. In the event of conviction for one of the crimes referred to in this chapter the assets constituting profit therefrom shall always be confiscated.

2. If it is not possible to execute the confiscation pursuant to paragraph 1, a sum of money or property of equivalent value may be confiscated.

3. For matters not provided for in paragraphs 1 and 2, Article 240 of the Penal Code shall apply.”

Chapter III Administrative sanctions

Article 187-bis TUF

Insider trading and unlawful communication of inside information

“1. Without prejudice to the judicial sanctions applicable when the act constitutes a criminal offence, a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on anyone who infringes the law against insider trading and unlawful communication of inside information, as per article 14 of Regulation (EU) no. 596/2014.

2. [omissis]

3. [omissis]

4. [omissis]

5. The pecuniary administrative sanctions provided for by this article shall be increased up to three times or, where larger, ten times the profit generated or the losses avoided due to the unlawful action when, having taken account of the criteria listed in article 194-bis and the size of the product or the profit from the unlawful action, they appear to be inadequate even if the maximum is applied.

6. For the cases referred to in this article, attempted violations shall be treated as completed violations.”

Article 187-ter TUF

Market manipulation

“1. Without prejudice to the judicial sanctions applicable when the action constitutes a criminal offence, a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and five million euro shall be imposed on anyone who infringes the law against market manipulation referred to in article 15 of Regulation (EU) regulation 596/2014.

2. The provisions of article 187-bis, paragraph 5 shall apply.

3. [omissis]

4. Administrative sanctions may not be imposed on persons who demonstrate that they acted for legitimate reasons and in accordance with accepted market practices for the market concerned.

5. [omissis]

6. [omissis]

7. [omissis]”

Article 185-quater TUF

Accessory administrative sanctions

“1. Application of pecuniary administrative sanctions provided for by articles 187-bis and 187-ter entails:

a) the temporary ban on performing administrative, management or supervisory functions within entities authorised pursuant to this decree, Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Legislative Decree no. 209 of 7 September 2005 or within pension funds;

b) the temporary ban on performing administrative, management or supervisory functions within listed companies or companies belonging to the same group as listed companies.

c) suspension from the Register, pursuant to article 26, paragraphs 1, letter d) and 1-bis of Legislative Decree no. 39 of the statutory auditor, auditing firm or party responsible for the engagement;

d) suspension from the register referred to in article 31, paragraph 4 for financial advisors qualified to practise door-to-door selling;

e) the temporary loss of the requisites of integrity for the shareholders in the entities indicated in letter a).

1-bis Without prejudice to the provisions of paragraph, CONSOB, with the measure of applying the pecuniary administrative sanctions provided for by article 187-ter.1, may apply the accessory administrative sanctions indicated by paragraph, letters a) and b).

2. The accessory administrative sanctions referred to in paragraph 1 and 1-bis shall have a duration of between two months and three years.

2-bis When the perpetrator of the offence has already committed one of the crimes provided for in Chapter II, or an infringement of the provisions of articles 187-bis and 187-ter with intent or through gross negligence, twice or more in the last ten years, the accessory administrative sanction of permanent ban on performing administrative, managerial or supervisory functions within the entities indicated in paragraph 1, letters a) and b), in the case that the same party has already been banned for a total period of at least five years.

3. In the measure imposing pecuniary administrative sanctions referred to in this chapter, CONSOB, taking into account the seriousness of the violation and the degree of fault, may order authorised intermediaries, market operators, listed issuers and auditing firms not to use the offender in the exercise of their activities for a period of not more than three years and ask the competent professional associations to suspend the registrant from practice of the profession as well as applying against the author of the infringement a temporary ban on concluding transactions, or acting as a direct counterparty in the issue of sales/purchase orders for a period of up to three years.”

Article 185-quinquies TUF **Liability of the entity**

1. Entities shall be punished with a pecuniary administrative sanction of between twenty thousand euro and fifteen million euro, or up to fifteen percent of turnover when this amount is more than fifteen million euro and the turnover can be determined pursuant to article 195, paragraph 1-bis, where an infringement of the prohibition under article 14 or of the prohibition under article 15 of Regulation (EU) no. 596/2014 is committed in their interest or to their advantage:

- a) by persons performing representative, administrative or management functions in the entity or one of its organisational units having financial and functional autonomy and by persons who, de facto or otherwise, manage and control the entity.
- b) persons subject to the direction or supervision of a person referred to in paragraph a).

2. If, following the perpetration of offences referred to in paragraph 1, the product thereof or the profit therefrom accruing to the entity is very large, the sanction shall be increased up to ten times such product or profit.

3. Entities shall not be liable if they demonstrate that the persons specified in paragraph 1 acted exclusively in their own interest or in the interest of third parties.

4. Articles 6, 7, 8 and 12 of Legislative Decree 231/2001 shall apply, insofar as they are compatible, to offences referred to in paragraph 1. The Ministry of Justice, after consulting CONSOB, shall formulate the observations referred to in Article 6 of Legislative Decree 231/2001 with regard to offences referred to in this chapter.

Article 185-sexies TUF **Confiscation**

1. The application of the pecuniary administrative sanctions referred to in this chapter shall entail the confiscation of the product or profits of the offence.

2. If it is not possible to execute the confiscation pursuant to paragraph 1, a sum of money or property of equivalent value may be confiscated.

3. In no case may property not belonging to one of the persons on whom the pecuniary administrative sanction was imposed be confiscated.

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1210 of 13 July 2022

Article 1

Insider lists required by Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014

“1. The insider lists required by Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up using the format set out in Template 1 in Annex I to this Regulation.

2. The personal details of persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders section of the insiders list. That section shall be drawn up using the format set out in Template 2 in Annex I to this Regulation. Where the permanent insiders list section is drawn, the personal details of the permanent insiders shall not be included in the specific sections of the insider list referred to in paragraph 1.

3. The insider lists shall be kept in an electronic form that, at all times, ensures that:

- a) access to the insider lists is restricted to clearly identified persons that need that access due to the nature of their function or position;
- b) the information included is accurate;
- c) previous versions of the insider list are accessible.

4. The competent authority shall specify on its website the electronic means by which the insider lists are to be transmitted to the competent authority. Those electronic means shall ensure that the completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission.”

Article 2

Insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014

“1. The insider list referred to in the first subparagraph of Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 may include only the personal details of persons having regular access to inside information. That list shall be drawn up using the format set out in Annex II.

2. Insider lists required by the Member States pursuant to the second subparagraph of Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information, and shall be drawn up using the format set out in Template 1 in Annex III to this Regulation. The details of persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders section of the insiders list. That permanent insiders section shall be drawn up using the format set out in Template 2 in Annex III to this Regulation. Where the permanent insiders list section is drawn, the personal data of the permanent insiders shall not be included in each section of the insider list corresponding to each inside information referred to in the first subparagraph of this paragraph.

3. The insider lists referred to in paragraphs 1 and 2 shall be kept in any form that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information included in those lists are maintained at all times during the transmission to the competent authority.”

Article 3

Repeal

“Implementing Regulation (EU) 2016/347 is repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.”

Article 4

Entry into force

“This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.”

Article 1

Insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 I.

1. The insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 1 of Annex I to this Regulation.

2. By way of derogation from paragraph 1, persons who, due to the nature of their function or position, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders’ section of the insider list. That section shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 2 of Annex I to this Regulation. Where a permanent insiders’ section is drawn up and kept up to date, the persons listed therein shall not be included in the section of the insider list referred to in paragraph 1.

3. The insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 shall be kept in an electronic form that, at all times, ensures that: (a) access to the insider list is restricted to clearly identified persons that need that access due to the nature of their function or position; (b) the information included is accurate and kept up to date; (c) previous versions of the insider list are accessible.

4. The competent authority shall specify on its website the electronic means by which the insider list referred to in Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 is to be transmitted to the competent authority. Those electronic means shall ensure that the completeness, integrity and confidentiality of the information contained in that insider list are maintained at all times during the transmission of that list to the competent authority.

5. Issuers, emission allowance market participants, auction platforms, auctioneers, auction monitors and any person acting on their behalf or on their account shall retain the personal data relating to persons on the insider list that they draw up and update pursuant to Article 18(1) of Regulation (EU) No 596/2014 for no longer than five years after a person ceased to be on their insider list.

A competent authority that received an insider list transmitted pursuant to Article 18(1), point (c), of Regulation (EU) No 596/2014 shall retain the personal data relating to persons on that insider list for no longer than necessary for performing its supervisory tasks, subject to regular review of the need to retain those data.

Article 2

Insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014

1. The insider lists referred to in Article 18(6), first subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall be drawn up and kept up to date in accordance with the Template set out in Annex II to this Regulation.

2. The insider lists referred to in Article 18(6), second subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall contain a section specific to each piece of inside information and shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template I of Annex I to this Regulation. By way of derogation from the first subparagraph, persons who, due to the nature of their function or position within the issuer, have access to all inside information at all times may be listed separately in a permanent insiders' section of the insider list. That section shall be drawn up and kept up to date in accordance with Template 2 of Annex I to this Regulation. Where a permanent insiders' section is drawn up and kept up to date, the persons listed therein shall not be included in the section of the insider list referred to in the first subparagraph.

3. The insider lists referred to in Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 shall be kept in any form that ensures that the completeness, integrity and confidentiality of the information contained in those lists are maintained at all times during the transmission of those lists to the competent authority.

4. Issuers whose financial instruments are admitted to trading on an SME growth market shall retain the personal data relating to persons on the insider list that they draw up and update pursuant to Article 18(6) of Regulation (EU) No 596/2014 for no longer than five years after a person ceased to be on their insider list. A competent authority that received an insider list transmitted pursuant to Article 18(6), third subparagraph, of Regulation (EU) No 596/2014 shall retain the personal data relating to persons on that insider list for no longer than necessary for performing its supervisory tasks, subject to regular review of the need to retain those data.

Article 3

Repeal

Implementing Regulation (EU) 2022/1210 is repealed.

References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.

Article 4

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

ITH-STC-075-R02
Allegato 07-R00
Modello Lettera di presa visione e accettazione
Aggiornamento del 27/07/2026

Spettabile
Italgas S.p.A.
Via Carlo Bo, 11
20143 Milano

*All'attenzione del Responsabile Corporate Affairs di Italgas
ai sensi della Procedura*

Oggetto: presa visione e accettazione della Procedura

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, preso atto di essere stato/a iscritto/a nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" di Italgas istituito ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") e della relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione Europea del 13 luglio 2022 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione Europea del 12 giugno 2026

attesta

- di aver ricevuto copia della "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*", quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas in data 13 dicembre 2018 e da ultimo modificata in data 27 luglio 2026 (la "**Procedura**") e di aver letto e compreso le disposizioni di cui alla medesima Procedura, nonché alla "*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" ("**Procedura IR e IP**");
- di aver ricevuto e preso visione della comunicazione di iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di Italgas, inviata da Italgas in conformità a quanto previsto dalla Procedura;
- di essere consapevole degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate e dalla Procedura IR e IP;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa in caso di inosservanza dei suddetti obblighi o in caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate

tutto ciò premesso

- dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- comunica i dati richiesti dall'art. 5.1 della Procedura mediante la trasmissione del modulo allegato alla presente.

(Data e luogo)

(Firma)

MODULO DATI SOGGETTO ISCRITTO

* * *

A. PERSONA FISICA

NOME: _____

COGNOME: _____

NUMERO DI TELEFONO PROFESSIONALE
(DIRETTO FISSO E MOBILE): _____

DATA DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE: _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: _____

B. EVENTUALE PERSONA GIURIDICA, ENTE O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA

RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE: _____

SEDE LEGALE: _____

NUMERO P. IVA _____

TIPOLOGIA DI RAPPORTO CON LA
PERSONA GIURIDICA / ENTE /
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per gli iscritti
nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti o ad informazioni
privilegiate di Italgas (di seguito il “Registro”)

Egregio Signor/Gent.ma Signora,

Italgas S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“**Regolamento**”), e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali attinenti alla Sua iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti o privilegiate, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

A) Tipologia di dati personali

La Società tratta dati identificativi e di contatto (inclusi nome, cognome, cognome di nascita, data di nascita, codice fiscale, contatti telefonici professionali e privati, indirizzo privato completo, indirizzo di posta elettronica), società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società, dati attinenti all’accesso alle informazioni rilevanti o privilegiate (es. data, ora).

B) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono trattati per le finalità previste dalla “*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”, e dalla “*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*” con lo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di informazioni rilevanti e privilegiate, essendo Italgas una società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è pertanto rappresentata dagli obblighi legali imposti ad Italgas.

2) Modalità del trattamento e natura del conferimento

I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Soggetto Preposto alla tenuta del Registro, dalle persone autorizzate della Società opportunamente istruite e/o da Responsabili del trattamento di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l’impossibilità per Italgas di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, Italgas potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione per presa visione della presente informativa.

3) Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge; essi saranno cancellati e/o distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento nel Registro.

4) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, alla Consob e ad eventuali altre autorità competenti. Potranno essere altresì comunicati a società del Gruppo Italgas e a fornitori per la prestazione di servizi informatici e la gestione della infrastruttura tecnologica.

I soggetti sopra citati tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente designati, a cui la Società impartirà adeguate istruzioni operative, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

I dati personali non verranno ceduti a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

5) Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-22), ivi inclusi:

- ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenerne copia, nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “**Data Protection Officer**” o, in breve, “**DPO**”) inviando un’e-mail a dpo.gdpr@italgas.it

6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer

Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas S.p.A., con sede legale in Via Carlo Bo, n. 11, 20143 Milano (MI).

L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Il Data Protection Officer può essere contattato all'indirizzo e-mail indicato al punto 5, oppure via posta ordinaria presso la sede della Società.

Data ultimo aggiornamento della presente informativa: febbraio 2023

Potrebbe rendersi necessario in futuro apportare modifiche o integrazioni all'informativa, a seguito di evoluzioni normative o aziendali. L'informativa aggiornata è disponibile in ogni momento presso la Società.

Per presa visione

Data

Firma

ITH-STC-075-R02

Allegato 08-R00

**Modello Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro Insider
Aggiornamento del 27/07/2026**

Gent.mo/a [nome e cognome],

Oggetto: aggiornamento del “Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate” di Italgas ex art. 18, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18, comma 4, MAR, nella “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate”, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italgas in data 13 dicembre 2018 e da ultimo modificata in data 27 luglio 2026, La informiamo che il _____ alle ore _____ sono stati aggiornati i dati che La riguardano contenuti nel Registro Insider [indicare quali dati] con riferimento alla informazione privilegiata [indicare l’informazione privilegiata] per il seguente motivo [indicare il motivo].

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La invitiamo contattare [●] all’indirizzo: [●]

(Data e luogo)

(Firma)

ITH-STC-075-R02
Allegato 09-R00
Modello Lettera di cancellazione dal Registro Insider
Aggiornamento del 27/07/2026

Gent.mo/a [nome e cognome],

Oggetto: cancellazione dal “Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate” di Italgas ex art. art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 “MAR”)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 MAR, nonché nella “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate” di Italgas S.p.A. (la “**Procedura**”), La informiamo che il _____ alle ore _____ è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro Insider, a Lei comunicato con lettera del _____, in quanto _____.

La informiamo che, ai sensi dell’art. 18, comma 5, MAR, i Suoi dati oggetto di trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni dal _____.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La invitiamo contattare [●] all’indirizzo: [●]

(Data e luogo)

(Firma)